Carte Tachigrafiche

NOVITA': APPUNTAMENTO CARTE TACHIGRAFICHE

A partire da Aprile 2025 sarà consentito alle **Agenzie** del **settore automobilistico** e alle **Autoscuole** di prenotare un appuntamento dedicato con un operatore della Camera di Commercio, accedendo dal seguente link: https://sa.servizionline.camcom.it/sa/appuntamento-carte-tachigrafiche

La durata di ogni incontro è di 15 minuti ed è possibile prenotare fino ad un massimo di 3 appuntamenti.

Nuovi obblighi e scadenze 2024/2025 per carte tachigrafiche e cronotachigrafi

Ai sensi del regolamento UE 165/2014, **a decorrere dal 31/12/2024** i conducenti che guidano mezzi dotati di Tachigrafo (sia Analogico che Digitale) avranno l'obbligo di dimostrare l'attività svolte nei **56 giorni** precedenti, nell'ambito dei controlli su strada.

Solo le Carte Tachigrafiche rilasciate da Luglio 2023 (dotate di standard G2V2) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.

Gli utenti che dispongono di versioni precedenti (ossia standard G2) potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di **stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti** (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o, in alternativa, potranno dotarsi di una Carta del Conducente di nuova generazione.

Il rilascio di una nuova carta sostitutiva sarà in modalità "RINNOVO PER MODIFICA DATI" con pagamento del Diritto di Segreteria vigente (€ 37,00) **esclusivamente allo Sportello** (non è

possibile inviare la domanda di Rinnovo per Modifica Dati tramite Posta).

Il ritiro della predetta carta potrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE** allo Sportello (direttamente dal Titolare o da Terzi con apposita Delega) e all'atto del ritiro, l'utente, dopo aver debitamente scaricato i dati registrati sulla Card digitale, DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE **RESTITUIRE LA CARD PRECEDENTE**, in quanto è tassativamente vietato il possesso contestuale di due Carte valide.

Per ulteriori approfondimenti consultare il file (clicca qui per scaricarlo***)***

Tachigrafi digitali nel settore internazionale

Chi opera nel **trasporto internazionale** e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di **prima generazione**, **deve sostituire l'impianto con quello di nuova generazione**.

Le **scadenze** previste per l'adeguamento sono le seguenti:
• 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;
• 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
• 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.

Il Cronotachigrafo digitale

Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall'esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell'autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode).

Inoltre, problemi d'utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i controlli da parte delle Autorità competenti.

In Italia le competenze relative all'implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003 che ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali:

- Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche;
- la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi

modelli omologati;
- la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
- La formazione per i Centri tecnici che dovranno abilitarsi per operare sul Tachigrafo Digitale.

Nuove indicazioni per il rilascio di carte tachigrafiche

Ai sensi dell'art. 3 co.7 e dell'art. 13 co.2 del D.M. del 19 ottobre 2021, nelle ipotesi di:

- rinnovo per scadenza della carta tachigrafica;
- perdita dei requisiti necessari al rilascio della carta;
- quando il possessore non ha più bisogno della carta per l'esercizio della sua attività;
- variazione dei dati registrati sulla carta

la carta tachigrafica deve essere **restituita all'ufficio entro 5 giorni successivi ai 30 giorni dalla scadenza della carta, o da altro motivo sopra indicato**, al fine di procedere alla conservazione della carta per 1 anno e alla successiva distruzione.

Pertanto, in occasione della presentazione della pratica di rinnovo della carta tachigrafa agli sportelli, o tramite posta, occorre obbligatoriamente allegare la relativa **dichiarazione di "impegno alla restituzione carta"**.

Laddove il conducente non sia in possesso della carta tachigrafica, occorre compilare e allegare alla pratica di rinnovo carta, **la dichiarazione di "NON restituzione carta" a seguito smarrimento** della stessa, adeguatamente documentata con **denuncia** alle **Autorità di polizia dello Stato.**

In fondo alla presente pagina, **tra gli allegati**, è possibile scaricare le due dichiarazioni indicate.

news del 03.01.2022

Delega per consegna e/o ritiro carte tachigrafiche

Si comunica che la carta tachigrafica deve essere richiesta presso la Camera di Commercio del luogo **in cui il richiedente ha la residenza anagrafica o la sede** (art.3, comma 8 D.M. 361/2003 – art.3 co.3 D.M. 23/06/2005).

Non saranno accettate richieste di carte tachigrafiche per residenti fuori provincia.

La carta tachigrafica è rilasciata al titolare dell'impresa. Tuttavia, a partire dal **15 febbraio 2018, egli potrà delegare un soggetto diverso, sia per la richiesta che per il ritiro.**

Non saranno accettate richieste per carte tachigrafiche da soggetti privi di delega.

In fondo alla presente pagina, tra gli allegati, è possibile scaricare il modello per la delega

Modalità di sostituzione Carta del Conducente per smarrimento/furto

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23/06/2005, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la camera di commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza normale.

Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una **denuncia alle autorita' di polizia dello Stato in cui si e' verificato l'evento.**

Pertanto **è tassativo indicare, nella denuncia** sporta presso l'Autorità competente, il **numero di carta smarrita/sottratta**. Tale numero potrà essere richiesto preventivamente presso i nostri sportelli [Sportelli "G"] ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: tachisalerno@sa.camcom.it o ai consueti recapiti telefonici.

Non è MAI possibile autocertificare il numero di carta conducente smarrita o sottratta.
In mancanza del suddetto codice identificativo, non sarà assolutamente possibile procedere con l'accettazione delle istanza di sostituzione.

Per saperne di più consulta le pagine dedicate al Tachigrafo digitale sul sito web nazionale (clicca per accedere) **Metrologia Legale** mentre la **modulistica** è disponibile nella seguente sezione (clicca per accedere).

Modalità di pagamento dei diritti

Dal **28 febbraio 2021** il **pagamento** di somme dovute alla Camera di Commercio di Salerno **non può più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP** (conto corrente postale).

Il **pagamento** dei **Diritti di Segreteria** per l'emissione delle Carte Tachigrafiche dovrà essere effettuato con **nuovo metodo PagoPA**, obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni, accessibile al seguente link:

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_SA

In particolare, dopo aver avuto accesso alla pagina “**PAGAMENTO SPONTANEO**”:

1) campo **SERVIZIO** selezionare la Voce "**Cronotachigrafi Digitali**".

2) campo **CAUSALE** digitare "**Rilascio Carta Tachigrafica del sig.** …… - **Cod. Fiscale:** ……" (inserire il nominativo del titolare della Carta e Codice Fiscale).

3) campo **IMPORTO** digitare **€ 37,00** (Ritiro in CCIAA) ovvero **€ 40,17** (Postalizzazione).

4) Specificare nei campi successivi:

a) **Dati Anagrafici del Pagante**

b) **Eventuali dati fatturazione**

Si ricorda di allegare alla documentazione per il rilascio della Carta Tachigrafica, **copia del pagamento avvenuto a mezzo PagoPA**.

Carta tachigrafica azienda: adempimenti per il rilascio

Si comunica che per il rilascio della carta tachigrafica azienda i richiedenti, unitamente alla documentazione necessaria, dovranno obbligatoriamente presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si indica il possesso di un veicolo dotato di tachigrafo digitale.

In allegato il modello di dichiarazione formato .pdf editabile.

Rilascio carta conducente - Cittadini extracomunitari

- Documentazione da allegare:
- Copia della patente di guida;
- Documento di identità;
- Permesso di soggiorno;
- Copia del contratto di lavoro;
- Foto tessera (non necessaria nelle ipotesi di rinnovo e sostituzione);
- ATTESTATO DI CONDUCENTE (come da regolamento CE 484/2002), rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, individuata in relazione alla sede legale del soggetto richiedente l'attestato. (DATORE DI LAVORO). Tale attestato NON è obbligatorio, quando il soggetto extracomunitario sia impiegato esclusivamente per attività di trasporto sul territorio nazionale. In tale ipotesi è possibile acquisire una dichiarazione in tale senso da parte del datore di lavoro.

Allegati

Dichiarazione di impegno alla restituzione carta

Dichiarazione di NON restituzione carta

Dichiarazione restituzione per modifica dati

Indicazioni per richiesta appuntamento - riservato alle agenzie

Sostituzione Carta del Conducente per nuovo standard G2V2

Dichiarazione contestuale di restituzione della carta G2V2

Dichiarazione sostitutiva datore di lavoro per trasporti sul territorio nazionale

Modulistica

Contatti

Unità organizzativa

Carta Tachigrafica - Tachigrafo digitale

Indirizzo

Via Generale Clark 19/21

CAP

84131

Telefono

089.3068414

Email

tachisalerno@sa.camcom.it

Note

Orari di **ricezione telefonica**: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - e nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio **anche** dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Ultima modifica

Giovedì 10 Aprile 2025

Condividi

Reti Sociali

Condividi questa pagina

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Media 4.3 (15 votes)

Aliquota